

³ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88.

⁴ Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.

⁵ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Sezione III *Della scissione delle società*¹

¹ Sezione aggiunta dall'art. 18, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 e così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88, la società italiana che partecipa all'operazione non ha ancora pubblicato il progetto si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, come modificate o sostituite dal citato D.Lgs. 88/2025: a) l'articolo 1, comma 1, lettera s), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a); b) l'articolo 8, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera c); c) l'articolo 19, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b); d) l'articolo 29, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera h); e) l'articolo 30, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera i) (art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88).

2506.1. Scissione mediante scorporo. Con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote¹.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo².

¹ Comma prima modificato dall'art. 13, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito in L. 8 agosto 2024, n. 112 e poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88.

² Articolo aggiunto dall'art. 51, D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

2506-bis. Progetto di scissione. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità

è solidale e limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto. Quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501-ter, primo comma, nè altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci¹.

Il progetto di scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto^{2,3}.

¹ Comma così modificato prima dall'art. 51, D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, poi dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88.

² Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.

³ Articolo (già 2504-octies) aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2506-ter. Norme applicabili. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.

La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata¹.

Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale o quando la scissione avviene mediante scorporo con la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa².

Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto

nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione³.

Nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa che non ha consentito all'operazione non può esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502^{4,5}.

¹ Comma così modificato dall'art. 27, L. 30 ottobre 2014, n. 161.

² Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123, poi dall'art. 51, D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, infine dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88.

³ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 51, D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 e poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88.

⁵ Articolo (già 2504-novies) aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2510-bis. Trasferimento della sede all'estero. Il trasferimento all'estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.

La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall'operazione^{1,2}.

¹ Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88.

² Articolo aggiunto dall'art. 51, D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

2637. Aggiotaggio. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e poi così modificato dall'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 e dall'art. 26, L. 23 settembre 2025, n. 132.

2648. Accettazione di eredità e acquisto di legato. Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità [470, 475, 484, 2660] che importi acquisto dei diritti

enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato [649] che abbia lo stesso oggetto [507, 509].

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico [475, 2699] ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata [2703] o accertata giudizialmente [c.p.c. 220].

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità [476], si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'articolo 485 [2650, 2652 n. 6, 2657, 2685; disp. att. 225, 228]¹.

La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento [649, 2658 comma 1].

¹ Comma così modificato dall'art. 41, L. 2 dicembre 2025, n. 182.

2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. Si devono trascrivere [2668], qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643 [2690], le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti [2654; disp. att. 225; c.p.c. 164]:

1) le domande di risoluzione dei contratti [1453, 1458 comma 2, 1877] e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione [763, 1447, 1452], le domande di revocazione delle donazioni [800], le domande di riduzione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'articolo 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2644, 2652, 2655]¹;

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre [2932].

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale [215 ss.] della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione [2702; c.p.c. 214].

La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione [1414 ss.] di atti soggetti a trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione [2643], che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori [2901; L. fall. 64].

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità [1422] o a far pronunziare l'annullamento [1425, 1445] di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione [2665, 2675].

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale [2, 414, 415, 1427], la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso [1445; disp. att. 227];

7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte [470, 590 ss., 624, 649].

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario [disp. att. 227];

8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima [553, 554].

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [disp. att. 227]²;

9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2655, 2690 n. 6; disp. att. 226, 227, 231];

9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura civile. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda³.

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso [2691] o di clausola compromissoria [2691], dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri^{4,5}.

¹ Numero così modificato dall'art. 44, L. 2 dicembre 2025, n. 182 (tali nuove regole si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della L. 182/2025 cit.).

Si riporta il comma 2 dell'art. 44 cit.: *2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatori se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.*

² Numero così sostituito dall'art. 44, L. 2 dicembre 2025, n. 182 (tali nuove regole si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della L. 182/2025 cit.).

³ Numero aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (nel testo modificato dall'art. 6, D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164). Tali ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35, comma 1, D.Lgs. 149/2022).

⁴ V., anche, art. 7, R.D. 8 marzo 1929, n. 499.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 26, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

2690. Domande relative ad atti soggetti a trascrizione. Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684 [2692]:

1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;

2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 [2686].

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda [2652 n. 2];

3) le domande dirette a far dichiarare la nullità [1418] o a far pronunciare l'annullamento [1425, 1441] di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione [2684, 2685].

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede [1147] in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso [1445, 2652 n. 6; disp. att. 227];

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte [590, 591, 624].

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario [2652 n. 7; disp. att. 227];

5) le domande di riduzione e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima [554, 555, 561].

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2652 n. 8; disp. att. 227];

6) le domande di revocazione [c.p.c. 395] e quelle di opposizione [c.p.c. 404] di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di

buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [2652 n. 9, disp. att. 227];

6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda².

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso [2691] o di clausola compromissoria [2691], dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale [2691], propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri³.

¹ Numero così modificato dall'art. 44, L. 2 dicembre 2025, n. 182 (talí nuove regole si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della L. 182/2025 cit.).

Si riporta il comma 2 dell'art. 44 cit.: 2. *Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.*

² Numero aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (talí ultime disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti: art. 35, comma 1, D.Lgs. 149/2022) e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Talí nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

³ Comma aggiunto dall'art. 26, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

2941. Sospensione per rapporti tra le parti. La prescrizione rimane sospesa:

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti [261] e le persone che vi sono sottoposte [301, 409]¹;

3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela [357, 424], finché non sia stato reso e ap-

provato il conto finale [386], salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato [391 ss.] o l'inabilitato [424];

5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario [484];

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi²;

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto [disp. att. 247].

¹ Numero così modificato prima dall'art. 210, L. 19 maggio 1975, n. 151, poi dall'art. 92, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

² La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 1998, n. 322, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2015, n. 262, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 2025, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

R.D. 30 marzo 1942, n. 318 (suppl. ord. G.U. 17 aprile 1942, n. 91, s.o.). Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie¹.

¹ Il termine di cui agli articoli 51bis, 57, 57bis, 60bis, 60ter, 64, 73bis, 77, 79 fissato dall'art. 32, D.Lgs. 116/2017 è stato prorogato al 31 ottobre 2026 dall'art. 6, D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito in L. 3 ottobre 2025, n. 148.

PARTE III – CODICE DI PROCEDURA CIVILE (*)

(*) Il termine di cui agli articoli 7, 15bis, 113, 513, 518, 519, 520, 521bis, 543, 763, 764, 765, 769 fissato dall'art. 32, D.Lgs. 116/2017 è stato prorogato al 31 ottobre 2026 dall'art. 6, D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito in L. 3 ottobre 2025, n. 148.

9. Competenza del tribunale. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone [706-736; c.c. 428-432] e ai diritti onorifici, per la querela di falso [221 ss., 318], per l'esecuzione forzata, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile [15, 433]¹².

¹ Comma così modificato dall'art. 17, L. 23 settembre 2025, n. 132.

² Articolo così sostituito dall'art. 50, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

445-bis. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva

delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195¹.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il ter-